

PATRIMONIO E TRUST

La soggettività del trust ai fini delle imposte dirette

di Sergio Pellegrino

Nella [rubrica della settimana scorsa](#) abbiamo iniziato ad analizzare la disciplina fiscale del trust in generale: affrontiamo quest'oggi l'inquadramento del trust ai fini della fiscalità diretta.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel precedente contributo della nostra rubrica, il trust, che è un e non un soggetto giuridico, è stato però

La **Finanziaria 2007** ha infatti inserito i trust fra i **soggetti passivi dell'Ires**, includendoli nell'ambito dei soggetti individuati nelle **lettere b), c) e d)** del primo comma dell'**articolo 73 del Tuir**.

La **lettera b)** fa riferimento agli “*enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*”: qui troviamo quindi il **trust commerciale**, cioè il trust che svolge un'attività imprenditoriale, e che **viene equiparato da un punto di vista fiscale ad un ente commerciale**.

Nella **lettera c)** troviamo gli “*enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato*”: qui ci sono la maggior parte dei trust che ci “interessano” professionalmente, *in primis* quelli familiari, che vengono equiparati ad un **ente non commerciale**.

Infine la **lettera d)**, con le “*società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato*”: quindi anche i **trust non residenti** sono soggetti passivi IRES per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

In realtà la **personificazione è parziale** nel momento in cui il **reddito derivante dai beni in trust può essere attribuito ai beneficiari**.

Il secondo comma dell'articolo 73 prevede infatti che “*Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla*

quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”.

La disposizione ci dice che quando i beneficiari sono **individuati**, il reddito viene determinato in capo al trust, ma **ad essere tassati sono i beneficiari**, ai quali il reddito è trasferito sulla base del **principio della trasparenza**.

Il trust presenta in questi casi il proprio Modello Unico per determinare il reddito, ma non liquida l'imposta, perché il reddito, con la compilazione del **quadro GN**, viene imputato per trasparenza ai beneficiari.

Il beneficiario in questi casi consegue un **reddito di capitale**, come previsto dall'**articolo 44 comma 1 lettera g-sexies del Tuir**, che però, a differenza di quanto avviene normalmente in questa categoria reddituale, non viene tassato sulla base del principio di cassa, **ma di competenza**.

Affinché il trust sia considerato **trasparente** non è però sufficiente che i beneficiari siano individuati: soltanto se vi sono **beneficiari con diritti certi e attuali sul reddito del trust**, quindi se vi è in altre parole un **diritto di credito** da parte di questi soggetti nei confronti del trustee, possiamo parlare di **trust trasparente**.

Il trust **privò di beneficiari individuati**, nell'accezione che abbiamo appena delineato, viene definito invece **opaco**.

Il trust si considera quindi **opaco** anche quando i beneficiari sono individuati, nominativamente o per categoria, ma è rimessa alla **valutazione discrezionale del trustee** la possibilità di attribuire loro i frutti dei beni in trust.

Il **trust opaco** determina il reddito con le **stesse modalità del trust trasparente**, ma la differenza è che in dichiarazione **liquida le imposte**, compilando il **quadro RN**, e paga sul reddito l'**Ires** con l'aliquota del 27,5%.

Se vi sono **regimi sostitutivi di tassazione dei redditi** o nel caso in cui il **reddito conseguito dal trust subisca ritenuta alla fonte a titolo di imposta**, il reddito in questione risulterà **escluso dalla formazione della base imponibile del trust**, e questo sia nel caso del trust trasparente che in quello del trust opaco.